



COMUNE DI ISOLA DI CAPO RIZZUTO
(PROVINCIA DI CROTONE)

REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

DELIBERA DI CONSIGLIO DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA

N. 13 DEL 29/03/2018

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento.....	3
Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta	3
Articolo 3 - Soggetto passivo.....	3
Articolo 4 - Tariffe.....	4
Articolo 5 - Esenzioni ed agevolazioni.....	4
Articolo 6 -Obblighi tributari.....	5
Articolo 7 - Versamento dell'imposta	5
Articolo 8 -Disposizioni in tema di accertamento	6
Articolo 9 - Sanzioni	6
Articolo 10 - Interessi.....	7
Articolo 11 -Riscossione coattiva.....	7
Articolo 12- Rimborsi	7
Articolo 13 - Contenzioso.....	7

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del d.lgs. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, le tariffe e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Isola di Capo Rizzuto in materia di turismo, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali.
2. Per l'anno 2018, l'applicazione dell'imposta o delle relative tariffe decorre dal 01/01/2018; (la data è quella indicata nella delibera ma i periodi non dovrebbero essere inferiore a sessanta giorni da quello di entrata in vigore della delibera stessa)
3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive, così come definite nel successivo comma 4, ubicate nel territorio del Comune di Isola di Capo Rizzuto, fino ad un massimo di 15 pernottamenti consecutivi nell'anno solare purché effettuati nella medesima struttura ricettiva.
4. Presupposto dell'imposta è l'alloggio nelle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extralberghiere per tali intendendosi: alberghi, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), agriturismi, strutture di turismo rurale, nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, ubicati nel territorio del Comune di Isola di Capo Rizzuto.

Articolo 3 - Soggetto passivo

1. E' soggetto all'imposta chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 2, comma 4 che si trovano nel territorio del Comune di Isola di Capo Rizzuto e non risulta iscritto all'anagrafe di Isola di Capo Rizzuto.
2. I soggetti responsabili degli obblighi tributari sono: il gestore della struttura ricettiva di cui all'articolo 2, comma 4, il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo di cui all'art. 4, co. 5- ter del dl 50/2017 convertito nella legge n.96 del 2017 e l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4, co. 5- bis del dl 50/2017 convertito nella legge n.96 del 2017.

Articolo 4 - Tariffe

1. Le tariffe per i pernottamenti e a persona effettuati nelle seguenti strutture è pari a:

TIPOLOGIA	CLASSIFICAZIONE	TARIFFA PER PERNOTTAMENTO A PERSONA
Alberghi, motel, villaggi turistici e residence	1 STELLA	1,00
	2 STELLE	2,00
	3 STELLE	2,00
	4 STELLE	3,00
	5 STELLE	3,00
bed and breakfast, case e appartamenti vacanze, agriturismo, affittacamere, case per ferie, case religiose di ospitalità, centri di soggiorno studi, case per locazioni brevi, Strutture ricettive extra-alberghiere per la ospitalità collettiva, alloggi ammobiliati locati per uso turistico e ogni altra attività ricettiva turistica.	Qualsiasi categoria	1,50
Campeggi ed aree attrezzate per la sosta temporanea	Qualsiasi categoria	0,30

Le tariffe sono applicate per il periodo di alta stagione dal quindici aprile al quindici settembre e ridotte del 50% nel periodo di bassa stagione dall'uno gennaio al quattordici aprile e dal sedici settembre al trentuno dicembre.

Le tariffe sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione. Qualora il provvedimento non venga adottato, sono confermate le tariffe d'imposta applicate nel precedente esercizio.

Articolo 5 - Esenzioni ed agevolazioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:

- i minori fino al compimento del 10 ° anno di età e gli anziani oltre il compimento del 70° anno di età;
- i malati, che debbono effettuare visite mediche, cure o terapie in *day hospital* presso strutture sanitarie, nonché coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente. Nel caso di malati minori di diciotto anni sono esenti entrambi i genitori. Il paziente o l'accompagnatore dovrà dichiarare, su apposito modulo predisposto dal Comune e fornito dal gestore della struttura ricettiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato a ricevere prestazioni sanitarie da parte del paziente o a poter svolgere assistenza nei confronti del soggetto degente;
- i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
- i volontari che prestano servizio in occasione di calamità;

- gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;
 - il personale appartenente alla polizia di Stato e alle altre forze armate che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ed al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635;
 - i diversamente abili;
 - il personale che presta attività lavorativa nelle strutture ricettive;
 - coloro che prestano attività lavorativa per aziende locali.
- Le esenzioni devono essere attestate e dimostrate dai gestori delle strutture ricettive.

Articolo 6 –Obblighi tributari

1. I soggetti indicati nell'articolo 3, co. 2 sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento. In particolare sono tenuti a comunicare al Comune, entro il quindicesimo giorno del mese successivo, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del mese precedente, nonché il relativo periodo di permanenza con espressa indicazione di quelli esenti ai sensi dell'articolo 5. La comunicazione di cui al periodo precedente va presentata anche in caso di assenza di pernottamenti imponibili.
2. I soggetti indicati nell'art. 3 co. 2 sono tenuti inoltre a:
 - informare i propri ospiti dell'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno tramite affissione in luoghi comuni della struttura e/o pubblicazione nel sito internet della struttura del materiale informativo istituzionale che sarà fornito dall'Ufficio del Comune o disponibile sul sito del Comune stesso;
 - riscuotere l'imposta, rilasciandone quietanza, emettendo una apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente (conservandone copia);
 - presentare e richiedere la compilazione ai soggetti passivi di cui all'articolo 3, di apposite dichiarazioni per l'esenzione dall'imposta di soggiorno;
 - segnalare all'Amministrazione, nei termini di cui al comma 1, i nominativi dei soggetti che hanno rifiutato l'assolvimento dell'imposta e l'ammontare dell'imposta dovuta. In questo ultimo caso, il gestore invita a far compilare all'ospite, che si rifiuti di versare l'imposta, apposita dichiarazione eventualmente sul modulo rilasciato dal Comune, e trasmetterlo al Settore Tributi dell'Amministrazione Comunale.
3. I soggetti indicati nell'art. 3 co. 2 hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le ricevute, le fatture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno di cui al comma precedente, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.

I gestori delle strutture ricettive è ai sensi della normativa vigente e della giurisprudenza contabile, agente contabile di fatto, e pertanto è tenuto alla presentazione del conto di gestione secondo la normativa vigente in materia di contabilità di stato. Per l'assolvimento di tale obbligo il Comune mette a disposizione la modulistica contabile facente capo al modello 21 per gli agenti contabili ai sensi del DPR 194/1996.

Articolo 7 - Versamento dell'imposta

1. I soggetti di cui all'articolo 3 co. 1, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di Isola di Capo Rizzuto.

2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuto l'incasso:
 - a) su apposito conto corrente postale intestato al Comune di Isola di Capo Rizzuto;
 - b) tramite le procedure informatiche messe a disposizione sul portale del Comune di Isola di Capo Rizzuto;
 - c) mediante pagamento tramite il sistema bancario, con eventuale utilizzo di mezzi alternativi al denaro;
 - d) mediante versamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Articolo 8 -Disposizioni in tema di accertamento

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, anche a campione, mediante il Corpo di Polizia Municipale (legge n. 248 del 2 dicembre 2005 e s.m.i.) anche in collaborazione con la Guardia di Finanza.
2. La Polizia Municipale nell'espletamento delle funzioni di controllo, potrà acquisire atti e documenti presso la struttura ricettiva inerenti alla dichiarazione di cui all'art. 6 e ai versamenti dell'imposta effettuati.
3. I controlli verranno effettuati utilizzando tutti gli strumenti previsti dalle normative vigenti al fine del recupero dell'evasione e dell'elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese dai clienti, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al comune.
4. Il controllo è espletato sia con accertamenti ispettivi presso la struttura ricettiva, sia con accertamento induttivo o analitico eseguito comparando i dati acquisibili presso altri Enti esterni all'Amministrazione Comunale.
5. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
6. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'amministrazione, previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può:
 - invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

Vista la natura di agenti contabili dei gestori delle strutture, il Comune diffiderà i soggetti obbligati per la mancata rendicontazione e il mancato versamento. In caso di ulteriore inottemperanza, ricorrerà alla magistratura contabile per responsabilità patrimoniale e al giudice penale per l'indebito arricchimento e il peculato.

Articolo 9 - Sanzioni

1. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.
2. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 6, comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 6, comma 2, punto 1) da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. Per la mancata conservazione delle dichiarazioni degli ospiti ai fini dell'esenzione di cui all'art. 6, comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
5. Per la mancata o tardiva risposta ai questionari e il mancato o tardivo invio dei documenti e atti richiesti ai sensi dell'art. 8, comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
6. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui ai commi da 2 a 5 si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 10 – Interessi

1. Sulle somme non versate o versate tardivamente si applicano gli interessi legali nella misura prevista per legge.

Articolo 11 -Riscossione coattiva

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente e in particolare con l'iscrizione a ruolo di cui al DPR 83/94 e DPR n. 602/73.

Articolo 12- Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal comune, da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento.
3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro dodici.

Articolo 13 - Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.